CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016

Intervento del Procuratore Regionale
Cons. Roberto Rizzi

AOSTA, 9 MARZO 2016

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016

INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE
CONS. ROBERTO RIZZI

Signor Presidente, Signori Giudici, Autorità, Signore e Signori,

l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una congiuntura economica che, in base agli indicatori macroeconomici, elaborati dagli istituti specializzati, per la Regione Valle D'Aosta, mostra un trend moderatamente positivo, con segnali di ripresa, sia pure ancora timidi e sprovvisti di significativa robustezza.

Incoraggiano, in particolare, gli andamenti del Prodotto Interno Lordo e dei consumi finali delle famiglie, che evidenziano un contenuto miglioramento, rispetto alle serie storiche decisamente pessime degli ultimi anni.

Ancora difficilmente decriptabile è il dato del mercato locale del lavoro. Nonostante, a fronte di una significativa contrazione tra il 2008 ed il 2014, emergano segnali confortanti che portano a ritenere avviata una marcata inversione dell'andamento del tasso di disoccupazione, con correlativa stabilizzazione del tasso di occupazione, altre indicazioni statistiche mostrano il riverbero, in ambito regionale, delle tensioni occupazionali che prepotentemente hanno caratterizzato lo scenario nazionale, con un abbrivio che sembra allontanare la situazione valdostana dalla ben più positiva posizione di partenza e avvicinarla a quella delle altre realtà del settentrione d'Italia.

Non mancano, poi, elementi di riflessione, che inducono a forte prudenza, in particolare sul versante delle imprese, dove si registra una contrazione del numero globale degli attori e una riduzione dei finanziamenti alle attività produttive, soprattutto sotto forma della linea di credito c.d. autoliquidante, che rappresenta la forma di reperimento della provvista finanziaria corrente, basata sull'anticipo delle fatture emesse, come pure preoccupante risulta l'aumento delle sofferenze, in rapporto ai prestiti "in bonis".

Meritevole di evidenziazione è anche la rilevante modificazione del mercato del lavoro regionale derivata dalla minore capacità di assorbimento dell'occupazione da

parte del settore pubblico: le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno sensibilmente ridotto i fabbisogni occupazionali, diretti ed indiretti, del comparto pubblico, sia attraverso il contenimento del turnover, sia attraverso norme di natura amministrativa e finanziaria, che hanno generato una importante contrazione dell'occupazione dipendente dall'Amministrazione regionale e degli Enti locali della Valle d'Aosta (Comuni e Comunità montane) ed una marcata riduzione del ricorso all'utilizzo di lavoratori con contratto di diritto privato.

A fronte di un simile, delicato quadro congiunturale, l'allocazione della spesa pubblica segue talvolta, dinamiche di non agevole ed immediata comprensione da parte della cittadinanza che, oggi, più che in passato, esige efficienza, legalità, trasparenza, giustizia sociale e, soprattutto, buon senso gestionale. Sintomatici al riguardo sono i profili problematici che la locale Sezione del Controllo ha avuto modo di rilevare nell'ambito della Relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed in quella sul rendiconto generale per l'esercizio finanzio 2014.

Tale situazione richiede risposte urgenti per agevolare la ripresa della crescita economica e dell'occupazione, con efficaci misure in ambito economico e finanziario e, soprattutto, con il definitivo ripudio delle ancora diffuse logiche clientelari ed assistenziali, che costituiscono un serio ostacolo per tutte le prospettive di sviluppo.

In tale difficile contesto, la Corte dei conti, con le sue complementari funzioni giurisdizionali e di controllo della finanza pubblica, e con la vigile presenza di un Ufficio del Pubblico Ministero, continua a svolgere un ruolo insopprimibile a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e a vantaggio della collettività.

Non sono soltanto gli eventi inquadrabili entro chiari perimetri fenomenici (assenteismo, danneggiamenti a beni pubblici, mancata finalizzazione dei finanziamenti agli scopi prefissati, danni all'immagine, distrazione di risorse pubbliche, per citare le forme più ricorrenti) ad arrecare pregiudizio agli interessi erariali, ma anche il perdurare di situazioni di stallo, che sottopongono la sempre meno

cospicua provvista finanziaria pubblica a vere e proprie emorragie, apparentemente non in grado di essere arrestate o, quantomeno, efficacemente arginate.

Casi emblematici e provvisti di maggiore materialità sono la situazione gestoria dell'aeroporto di Aosta, che impegna la Regione, da anni, in esborsi estremamente consistenti a fronte di un servizio per la collettività sostanzialmente inesistente, e quella del Casinò de la Vallée s.p.a., che continua a fruire di ingenti finanziamenti pubblici (soprattutto per il tramite della gestione speciale di Finaosta s.p.a. per 60 Mil\€) per il ripiano delle perdite pregresse e persevera ad accumulare risultati di gestione fortemente negativi, sintomatici di un non equilibrato progetto imprenditoriale e destinato ad assumere amplificato rilievo nella prospettiva del consolidamento dei bilanci regionali con le proprie partecipate, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011.

Su tali aspetti questa Procura non mancherà di svolgere ogni utile approfondimento.

2) Le novità legislative del 2015

Nei limiti imposti dai ristretti tempi della cerimonia, intendo prioritariamente delineare gli interventi normativi più significativi per l'attività istituzionale della Corte dei Conti.

Il provvedimento che, certamente, presenta, sebbene allo stato ancora a livello potenziale, quest'attitudine è l'ampia delega, contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), per il riordino della procedura di tutte le tipologie di giudizi contabili, compresi quelli pensionistici, di conto e ad istanza di parte.

L'intervento è atteso da anni e rappresenta l'occasione per ricondurre a sistema norme stratificate su una base assai vetusta, risalente al terzo decennio del secolo scorso, non coordinate con tutte le riforme processuali successivamente intervenute e che, quotidianamente, dimostrano tutta la loro inadeguatezza: la disorganicità del sistema determina l'insorgenza di numerose questioni interpretative sulla corretta applicazione degli istituti processuali, anche con riferimento alle norme sul giusto processo e al loro impiego nella fase istruttoria che, in atto, può dirsi informata al rispetto delle garanzie difensive soltanto per le buone prassi avviate dagli uffici del Pubblico Ministero e non in ossequio a precisi obblighi normativi.

Molteplici sono gli spunti di riflessione che gli elaborati principi direttivi offrono.

Con la provvisorietà della valutazione, che necessariamente deriva dai talvolta eccessivamente generici contenuti dei criteri guida assegnati al legislatore delegato, appare preoccupante la previsione dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni, tramite formale atto di costituzione in mora.

Non v'è dubbio che, in un'ottica di rafforzamento della risposta repressiva a fatti di cattiva gestione delle risorse pubbliche, l'apposizione di ulteriori rigidità per il contenimento del segmento temporale entro cui l'iniziativa del Pubblico Ministero può

essere intrapresa appare una soluzione quantomeno incoerente. E ciò, soprattutto, in quei contesti ad elevata tecnicità, nei quali, alla già non agevole percepibilità della notizia di danno provvista degli indispensabili requisiti di specificità e concretezza, si aggiunge la complessità degli accertamenti istruttori finalizzati a valutare la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa.

Positivo appare, invece, l'intento di elevare il limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (attualmente fissato in € 2.582,28), concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva: si tratta di uno strumento in grado di offrire un ausilio deflattivo notevole ai carichi degli Uffici contemperando le esigenze punitive/recuperatorie, che certamente sorgono anche in relazione a vicende dal potere lesivo modesto, con le esigenze di buon andamento degli apparati, cui è rimessa la funzione repressiva.

A valutazioni meno positive, al contrario, induce la delega riguardante l'introduzione di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, è destinato a consentire la definizione del giudizio sia in primo grado (con pagamento di una somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato), che in grado di appello (con il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione).

Seppure è percepibile l'intento deflattivo dell'istituto (peraltro già sperimentato in grado di appello, essendo stato previsto nella Legge finanziaria per il 2006 - art. 1, commi da 231 a 233, L. 23/12/2005, n. 266 – e, poi, riproposto dall'art. 14 del D.L. 31/8/2013, n. 102) e l'obiettivo di addivenire in tempi rapidi all'effettiva parziale riparazione dei danni erariali contestati o già accertati dal Giudice di prime cure, l'ampia facoltà accordata ai convenuti indebolisce fortemente la capacità dissuasiva, che è uno dei pregnanti connotati dell'iniziativa della Corte.

Infine, non facilmente pronosticabile è la portata dell'intervento normativo destinato ad incidere sull'esecuzione delle decisioni di condanna, essendo condizionato dalle misure che il legislatore delegato riterrà, in concreto, di assumere.

L'esecuzione di tali decisioni rappresenta, in una visione d'insieme a carattere nazionale (rispetto alla quale, però il dato locale è in netta contrapposizione) il nodo critico della giurisdizione di responsabilità: l'esiguità delle riscossioni dei crediti erariali accertati giudiziariamente, talvolta di livello quasi imbarazzante, non è altrimenti spiegabile se non con la scarsa e/o irrilevante efficacia dell'attività amministrativa nella gestione dei recuperi dei danni colpevolmente arrecati alle pubbliche sostanze.

Fino al 1998, la materia è stata regolamentata da una normativa risalente al 1909, il R.D. 5 settembre 1909 n° 776, recante la disciplina per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità, che prescriveva puntualmente, tra i vari adempimenti demandati alle Amministrazioni centrali dello Stato, l'invio alla Corte:

- della documentazione relativa ai versamenti eseguiti dal debitore, alle ritenute effettuate, alle somme integrali e residuali trasferite al demanio;

- di un elenco mensile (a cura della Direzione Generale del Demanio), distinto per Ministero, dei crediti ricevuti dalle altre amministrazioni;

- di prospetti annuali, composti da tante partite nominative, corrispondenti alle decisioni di condanna, con l'indicazione, per ogni partita non pareggiata, dello stato delle pratiche di recupero.

L'assegnazione alle sole amministrazioni centrali della competenza ad eseguire le sentenze se, da un lato, poteva trovare giustificazione nell'ambito di un sistema organizzativo pubblico fortemente accentrato, tipico del periodo storico cui risale il provvedimento, dall'altro, mette in evidenza l'assenza, protratta per quasi un secolo,

di specifiche disposizioni nei confronti della gran parte delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.

Con il D.P.R. 24 giugno 1998, n° 260 è stato approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno.

Il provvedimento ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina, per adeguarla al mutato assetto ordinamentale conseguente agli interventi di decentramento e privatizzazione.

Anzitutto, è stato stabilito che l'Amministrazione o l'Ente titolare del credito (quindi il soggetto danneggiato) provvede alla riscossione dei crediti liquidati con sentenza della Corte dei Conti, attraverso un ufficio specificamente designato con decreto del Ministro competente, per le Amministrazioni centrali, o con provvedimento dell'Organo di governo dell'Ente interessato.

Sono state, poi, previste le procedure della riscossione del credito, in via diretta, operando, qualora il debitore non proceda alla spontanea esecuzione o non opti per il pagamento rateizzato, ritenute su tutte le somme dovute in forza del rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati, ovvero mediante agente della riscossione.

In futuro, la legittimazione, prevista nella Legge delega, del PM contabile a partecipare ai giudizi di esecuzione mobiliare o immobiliare celebrati innanzi al Giudice civile, pur con le probabili difficoltà di coordinamento di soggetti operanti in plessi giudiziari diversi, potrà rappresentare un'opportunità ulteriore per incrementare il tasso di effettività della giurisdizione contabile.

Oltre alle previsioni per la riforma dei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei Conti, la citata Legge 124 del 2015, all'art. 18, contiene un'ulteriore delega per il

riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In tale ambito, è prevista l'adozione di norme per la *«precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate»*.

In sede di esercizio della delega era stata inizialmente prevista una disciplina fortemente restrittiva del perimetro di intervento della Corte dei Conti.

Rispetto a tale ipotizzata soluzione, è intervenuta anche l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, per la preoccupazione che le emanande disposizioni potessero pregiudicare il contrasto di gestioni non virtuose, in un ambito caratterizzato dalla movimentazione di cospicue provviste finanziarie di matrice erariale ed indebolire fortemente l'effetto di deterrenza, che l'azione ad iniziativa officiosa indubbiamente assicura.

E ciò, soprattutto in considerazione del dato di esperienza, che induce a ritenere il settore delle società partecipate un ambito meritevole di particolare attenzione, nel quale le dinamiche societarie, necessariamente improntate a modelli operativi di diritto comune, consentono l'agevole superamento di rigidità imposte all'agire secondo regole pubblicistiche, funzionali a garantire il corretto utilizzo di denaro pubblico.

Infine, nella stessa Legge delega, nel disciplinare i principi e criteri direttivi per l'adozione di una disciplina delegata in materia di dirigenza pubblica è stato prevista (art. 11) la revoca dell'incarico ed il divieto di rinnovo di conferimento «di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose».

Non senza rilievo è, poi, l'art. 1 comma 727 della legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha tipizzato un illecito erariale per l'ipotesi in cui il rispetto del complesso delle regole riguardanti il patto di stabilità (comma da 707 a 734) sia conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili o attraverso altre forme elusive, comminando sanzioni pecuniarie, destinate ad essere acquisite al bilancio dell'Ente, a carico degli amministratori che hanno posto in essere le condotte elusive (sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione) e a carico del responsabile amministrativo (sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali).

Si tratta di uno strumento che, per massimizzare l'intento repressivo, utilizza un'architettura di elaborazione relativamente recente, antitetica rispetto a quella tradizionale dell'azione di responsabilità amministrativa basata, invece, sull'atipicità dell'illecito erariale e caratterizzata dalla selezione di condotte ritenute provviste di una significativa potenzialità lesiva delle risorse finanziarie pubbliche.

Sul versante della legislazione regionale, nel corso del 2015, non sono entrate in vigore leggi regionali che investono, in modo particolare, l'attività requirente del Pubblico Ministero contabile.

Anche per l'anno 2015, la Regione, con L.R. 3 agosto 2015, n. 16, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017" e con L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.", ha continuato la difficile opera di contrazione della spesa delle amministrazioni valdostane per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, che l'intero comparto pubblico nazionale deve conseguire in attuazione degli impegni internazionali assunti.

Positiva risulta la sottoscrizione, il 21 luglio 2015, per l'annualità di riferimento, dell'Accordo per il patto di stabilità con il Ministero dell'economia, per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, anche con riferimento alla composizione di rapporti pregressi e dei contenziosi pendenti dinanzi alla Corte costituzionale.

La Regione, inoltre, sempre con la legge finanziaria per il 2016, ha anche avviato il processo di adozione dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento agli enti locali, agli enti strumentali e all'Azienda sanitaria locale.

3) L'ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE NEL 2015

La ridotta estensione del territorio regionale e l'esigua quantità di soggetti astrattamente rientranti nella giurisdizione della Corte dei Conti hanno inevitabili ricadute sull'attività di Procura, finendo per condizionare consistenza dei risultati in termini numerici.

Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono stati aperti n. 124 fascicoli istruttori, con una giacenza residua di 527 vertenze pendenti, contro le 460 in essere all'inizio dell'anno.

L'attività istruttoria esperita si può numericamente sintetizzare in 43 richieste istruttorie e deleghe conferite.

Delle vertenze pendenti, 52 si sono concluse con archiviazione.

Nel corso dell'anno sono state depositati atti di citazione relativi a:

- l'illegittimo affidamento di consulenza per un periodo di circa sei anni da parte di un dirigente dell'Amministrazione regionale;

- il danno indiretto derivante dalla condanna al risarcimento del danno in sede civile, subita dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, concernente la vicenda del fallimento del Centro Fieristico e Congressuale della Valle d'Aosta S.p.A., c.d. "Palagagliardi". Ad alcuni amministratori regionali e ad un dirigente è stata contestata la responsabilità per avere, a decorrere dalla fine del 1993, rilasciato con notevole ritardo le autorizzazioni previste dalla legge, impedendo, di fatto, al Centro Fieristico, di svolgere la propria attività di organizzazione di fiere ed esposizioni, con conseguente spostamento e soppressione di numerosi eventi, con rilevanti perdite economiche;

- l'utilizzo improprio, da parte del dirigente di un'Azienda pubblica di servizi (Casa di riposo J.B. Festaz), di contratti a tempo determinato per lo

svolgimento di attività continuativa, che ha prodotto un danno erariale indiretto, costituito dal risarcimento corrisposto alle dipendenti (danno € 88.000,00);

- la riscossione, da parte del Presidente della Delegazione FIGC di Aosta, su conti correnti di sua esclusiva disponibilità o in contanti, dei contributi provenienti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, senza riversamento al bilancio della FIGC. Detti contributi sono stati gestiti, personalmente e liberamente, al di fuori delle finalità pubbliche loro proprie (danno € 69.639,00).

Sono stati, altresì, depositati due atti di riassunzione.

Uno riguardante un processo promosso per il danno subito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la condotta lesiva di un dirigente, il quale, nella qualità di Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale ed in violazione dei propri obblighi di servizio, ha distratto fondi pubblici a favore della Soc. Nikema versando i proventi di biglietti di partite di calcio amichevoli, spettanti alla Regione, alla stessa società, che ne disponeva secondo le sue indicazioni e ne tratteneva parte quale corrispettivo. Per tale condotta lo stesso è stato condannato dal Tribunale Ordinario di Aosta, in data 10 maggio 2004, con sentenza n. 83/04, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena di mesi 14 di reclusione. Il giudizio contabile in primo grado si è concluso con una parziale assoluzione per avvenuta prescrizione. In sede di appello, il danno è stato ritenuto non prescritto e la causa rinviata alla Sezione di Aosta. La Procura ha, quindi, provveduto alla riassunzione della stessa.

Identica iniziativa processuale è stata intrapresa a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso la sentenza con la quale la Sezione aostana aveva ritenuto prescritta l'azione di responsabilità relativa al danno all'immagine subito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dall'Istituzione scolastica "Comunità Montana Walser e MontRose B" - sede associata di Scuola Media di Gressoney Saint Jean, per effetto della condotta di un docente che, in violazione dei propri obblighi di servizio, ha commesso il delitto di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p. (pornografia minorile),

attraverso l'utilizzo di un computer in dotazione dell'istituzione scolastica presso cui prestava servizio. Per tale condotta, il docente è stato condannato dal Tribunale Ordinario di Aosta, con sentenza in data 28 febbraio 2007, n. 70/07, alla pena di anni due di reclusione ed al pagamento della somma di € 3.000,00 di multa.

È stato, altresì, proposto appello avverso la sentenza n. 4/2015, con la quale sono stati condannati i componenti del Consiglio comunale di Courmayeur e gli amministratori della società Mont Blanc Energie S.r.l. per le spese sostenute per la illegittima costituzione e gestione della predetta società a capitale maggioritario pubblico, creata per la costruzione di una centralina per la produzione di energia elettrica, tramite lo sfruttamento di una subconcessione di derivazione delle acque. Il danno si compone delle somme spese per la costituzione della società, in palese violazione delle procedure ad evidenza pubblica (come definitivamente decretato dal Consiglio di Stato) e delle ulteriori somme sostenute per effettuare i primi lavori di realizzazione dell'opera, pur in presenza di una Valutazione di Impatto Ambientale ormai scaduta e di una sentenza di primo grado del TAR della Valle d'Aosta di annullamento degli atti relativi alla costituzione della società. L'importo del danno richiesto era di € 1.204.570,21. La Sezione giurisdizionale ha ritenuto prescritto parte del danno e condannato i convenuti al pagamento della restante parte.

Con riguardo alle sentenze n. 12/2015 e n. 13/2015, relative all'azione di responsabilità promossa nei confronti dei rappresentanti della delegazione di parte pubblica, per avere sottoscritto i contratti collettivi nazionali integrativi e nei confronti di due dei dirigenti, per avere emanato le correlate direttive attuative, che hanno determinato l'erogazione, a favore del personale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta (G766 - € 94.333,98) e del personale del Tribunale di Aosta (G767 - € 148.214,88), degli incentivi per la produttività collettiva ed individuale con il metodo c.d. "a pioggia", con le quali la Sezione giurisdizionale per al Valle d'Aosta si era dichiarata incompetente territorialmente, sono state assunte le opportune

iniziative per la riassunzione innanzi al Giudice indicato competente (Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio).

Gli importi delle condanne nel corso dell'anno ammonta ad € 454.750,96.

Le somme riscosse nell'anno in esecuzione di sentenze di condanna di I e II grado ammontano ad € 152.338,63.

Sono stati emessi inviti a fornire deduzioni, in relazione a presunti danni erariali connessi a:

- l'errata determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per dei terreni;
- l'indebita appropriazione, da parte di un esponente di un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo, di mobilia e di suppellettili di proprietà dell'Azienda custoditi presso la sede della stessa;
- l'indebita appropriazione da parte di un esponente delle forze dell'ordine (peraltro condannato per peculato in sede penale) dei valori contenuti in un portafoglio smarrito che un privato che l'aveva ritrovato gli aveva consegnato confidando nella pronta restituzione al legittimo proprietario;
- un illegittimo procedimento di scelta del contraente per l'acquisto di un ambulatorio mobile e dalla limitata utilità tratta dall'Amministrazione sanitaria dal suddetto mezzo;
- al deterioramento di un mezzo militare impiegato per ordinarie attività.

Meritevoli di particolare segnalazione sono, poi, taluni inviti a dedurre riguardanti l'utilizzo illegittimo di contributi erogati a gruppi del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

A tale proposito, con la cautela che lo stato della vertenza impone ma con la consapevolezza della grande attenzione mediatica che la vicenda ha recentemente avuto e continua a registrare, mi limito a segnalare che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha erogato, con cadenza mensile, a favore di Gruppi sedenti nel Consiliare regionale, in aderenza alle previsioni recate dalla L.R. 17 marzo 1986, n. 6, contributi finanziari finalizzati a sostenere "gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale".

Ad opinione di questa Procura, coerente, peraltro, con gli indirizzi assunti in altre realtà territoriali anche caratterizzate da speciale autonomia statutaria, la condotta gestoria dei fondi è sussumibile nella nozione di maneggio di valori che costituisce presupposto giuridico da cui scaturisce l'obbligo di resa del conto e sussistono non angusti margini di sindacabilità dell'impiego della provvista finanziaria erogata, in termini di inerenza qualificata.

Su tale ultimo aspetto, ritengo utile evidenziare che, in questo delicato ambito, l'apprezzamento della rispondenza della spesa agli scopi per i quali i contributi erano stati erogati, rifugge da ogni suggestione riveniente dalle diverse sensibilità ed opinioni che ciascuno può avere sul tema dei costi della politica.

Non v'è dubbio che la sobrietà, la ragionevolezza, la moderazione debbano sempre costituire imprescindibili regole di comportamento per coloro che hanno l'onore di svolgere un mandato elettivo. E tuttavia, la sola valutazione che questa Corte è abilitata a compiere è quella basata sul raffronto tra l'agire ed il pertinente parametro normativo e non può che essere condotta con quella forza di penetrazione che la disciplina della responsabilità amministrativa consente.

Per ciò che attiene al settore dei conti giudiziali, la Procura ha formulato istanza per la resa, da parte di un economo di un Comune, del conto della gestione, relativo all'anno 2010, di cui era stata contestata l'omissione della prescritta presentazione.

4) CONCLUSIONI

A conclusione del mio intervento, mi preme assicurare che i compiti intestati al Pubblico Ministero continueranno ad essere svolti, nel rispetto delle competenze che la Costituzione e le leggi assegnano alla Corte dei Conti, con totale impegno e rigore, nella scrupolosa osservanza delle garanzie previste per i destinatari dell'azione erariale.

Occorre, tuttavia, comprendere che il più efficace rimedio contro l'illecito amministrativo-contabile è costituito da una Amministrazione sempre più efficiente e preparata, fortemente motivata per il raggiungimento degli obiettivi che la Costituzione le assegna.

Imparzialità, trasparenza e semplificazione nell'azione amministrativa devono consentire il recupero di un corretto rapporto con i cittadini, spesso privi della necessaria fiducia nei confronti della politica e dell'amministrazione, e disorientati dalle opacità di talune vicende gestorie e dalla carenza di valori etici che ha talvolta caratterizzato l'agire di esponenti pubblici.

Chiudo il mio intervento ringraziando, doverosamente, i tanti esponenti delle Istituzioni pubbliche che hanno condiviso con l'Ufficio che ho l'onore di rappresentare il medesimo impegno nel rafforzamento della legalità nell'ambito dell'amministrazione e che hanno collaborato per la realizzazione degli obiettivi di tutela erariale.

Un ringraziamento particolare alla Guardia di Finanza, che collabora sistematicamente con la Procura regionale, con elevata professionalità ed alto spirito di servizio, conseguendo straordinari risultati.

Un ringraziamento sentito anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, per la disponibilità costantemente manifestata per le esigenze istituzionali della Procura regionale.

Saluto e ringrazio gli Avvocati per avere consentito, nella equilibrata dialettica processuale e con reciproco rispetto, l'approfondimento delle tematiche trattate.

Ringrazio anche gli organi di informazione per avere seguito, con attenzione, puntualità e grande competenza, l'attività dell'Ufficio. Circostanza certamente bastevole a dare la dimensione dell'apprezzamento dell'opera informativa resa è il fatto che, non infrequentemente, le notizie giornalistiche assumono la funzione di innesco dell'azione del Pubblico Ministero contabile, soddisfacendo quei requisiti di specificità e concretezza, che il legislatore ha posto quali condizioni per l'avvio di approfondimenti istruttori.

Esprimo, inoltre, un caloroso ed affettuoso ringraziamento al personale amministrativo per la dedizione dimostrata e per la qualità e puntualità del lavoro svolto, di livello mai inferiore alle attese. In questo ringraziamento non posso che includere i componenti del Drappello accertamento danni erariali della Guardia di Finanza che operano presso la Procura assicurando sempre solerti ed affidabili contributi negli approfondimenti istruttori.

Non posso esimermi dal compiacermi per la presenza di Colleghi rappresentanti della locale Sezione di Controllo, del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti. La Loro presenza contribuisce grandemente a dare lustro a questa cerimonia.

Infine, devo porgere il ringraziamento mio personale e quello dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare al Cons. Claudio Chiarenza al lavoro del quale tutti i risultati sopra illustrati sono dovuti, avendo Egli solitariamente condotto l'Ufficio di Procura nel corso del 2015 e nei sei anni precedenti. Avendo terminato il periodo di massima permanenza nel posto di funzione, dovrà assumere altro incarico. Purtroppo, la rigidità delle regole della carriera priverà la Procura della Valle d'Aosta di un eccezionale Magistrato. Il Suo equilibrio, le Sue doti professionali ed umane rappresenteranno un modello difficilmente eguagliabile.

Pertanto, Sig. PRESIDENTE, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 marzo 2016

(Cons. Roberto Rizzi)

Mod. E

CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE VALLE D'AOSTA

esecuzione sentenze condanna di I e II grado

Anno	Amm.ne danneggiata	n. sentenze di condanna di I grado	n. sentenze condanna di I grado appellate	n. sentenze condanna di II grado	Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato)*	Importo di condanna di II grado**	Anno di riferimento	Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse
2011	STATO						2011	
	E. LOCALI							4.609,54
	REGIONI							1.005.315,48
	ALTRI ENTI							
	TOTALE							1.009.925,02
2012	STATO						2012	
	E. LOCALI							61.968,41
	REGIONI	4	3					22.523,92
	ALTRI ENTI	1						
	TOTALE	5	3					84.492,33
2013	STATO						2013	2.117,52
	E. LOCALI							
	REGIONI	2	2		111.305,33			232.740,59
	ALTRI ENTI							18.700,75
	TOTALE	2	2		111.305,33			253.558,86
2014	STATO						2014	
	E. LOCALI							
	REGIONI	3		1	38.410,11	10.000,00		111.373,24
	ALTRI ENTI							
	TOTALE	3		1	38.410,11	10.000,00		111.373,24
2015	STATO						2015	
	E. LOCALI	2			242.459,28			
	REGIONI	1			123.550,57			150.914,83
	ALTRI ENTI	2			93.000,00			1.423,80
	TOTALE	5			459.009,85			152.338,63

Mod. F

CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE VALLE D'AOSTA

Somme derivanti da riparazioni spontanee

Anno di riferimento	*a seguito di attività istruttoria*	*a seguito di invito a dedurre*	*in corso di giudizio*
2011		126.294,37	
2012	6.623,32	42.914,06	
2013	143.973,50	3.900.000,00	
2014	-	-	
2015	-	6.000,00	

Procedimenti monitori

Anno di riferimento	**numero**	**importi**
2011	4	45.347,62
2012	1	2.000,00
2013	-	-
2014	1	2.806,12
2015	2	7.811,89

INDICE

1 Il Contesto di riferimento 1

2 Le novità legislative del 2015 4

3 L'attività della Procura Regionale nel 2015 11

4 Conclusioni 17

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1- Tabella esecuzioni 20

Tabella 2- Tabella riparazioni spontanee 21